Sentenza del 02/03/2020 n. 5637 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorrenti hanno impugnato davanti alla CTP di Mantova alcuni avvisi di accertamento concernenti l'ICI 2004, 2005 e 2006 con i quali il Comune di Gazoldo degli Ippoliti aveva rettificato le denunce effettuate dagli stessi ai fini ICI, richiedendo una integrazione di imposta, oltre a sanzioni, interessi e spese.

La CTP di Mantova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 273/2/11, ha respinto le opposizioni.

E., C. e F.B hanno proposto appello.

La CTR di Milano, Sez. dist. di Brescia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 179/67/13, ha respinto l'appello.

I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

Il Comune di Gazoldo degli Ippoliti ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 ed all'articolo 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, con riferimento alla mancata individuazione degli immobili oggetto degli avvisi di accertamento n. 129, 130 e 131 relativi all'ICI 2004.

La doglianza è infondata.

Sostengono i contribuenti che i tre citati avvisi concernenti l'IC 2004 non sarebbero legittimi perché non riporterebbero alcuna indicazione dell'area fabbricabile oggetto di accertamento, con la conseguenza che essi non sarebbero stati informati dei presupposti di fatto che avevano determinato la decisione dell'amministrazione.

Peraltro, si rileva che la decisione di appello ha respinto la doglianza assumendo che gli avvisi in esame erano stati emessi con riferimento alle dichiarazioni rese dai contribuenti ai fini ICI, circostanza non contestata specificamente dai ricorrenti.

Inoltre, si sottolinea che i ricorrenti medesimi hanno elencato nel loro atto di impugnazione i beni dei quali erano proprietari nel Comune interessato (rientranti nel Piano di Lottizzazione B.), riportandone l'estensione (mq 59.072), e che l'imposta domandata (euro 2.008.000,00) riguarda tutti gli immobili de quibus, come si evince applicando il valore accertato dal Comune controricorrente (C 34 a mq) alla citata estensione.

Si osserva, altresì, che l'affermazione dei contribuenti di essere "proprietari di diversi immobili siti nel Comune accertatore" non si è concretizzata nella specificazione di quali avrebbero potuto essere quelli non oggetto degli avvisi contestati e del Piano di Lottizzazione B..

Gli elementi di cui sopra inducono a ritenere che, quindi, gli avvisi di accertamento fossero adeguatamente motivati.

Infatti, deve affermarsi che non possono rientrare fra i presupposti di fatto da menzionare negli avvisi di accertamento in rettifica ai fini ICI a pena di illegittimità dell'atto per violazione degli articoli 3 della legge n. 241 del 1990 e 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, i dati catastali degli immobili interessati, in particolare ove la loro identificazione sia agevole perché risultante dalle dichiarazioni dei contribuenti e, comunque, evincibile dal fatto che tale rettifica investe tutti i cespiti di proprietà del contribuente all'interno del territorio dell'amministrazione accertatrice.

2. Con il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta correlazione, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per omessa pronuncia con riferimento al lamentato vizio di mancanza assoluta di motivazione degli avvisi di accertamento n. 129, 130 e 131 relativi all'ICI 2004, n. 18, 25 e 27 per l'ICI 2005, e n. 21, 26 e 28 concernenti l'ICI 2006.

La doglianza è infondata.

Infatti, la CTR ha chiarito che gli avvisi in esame erano stati motivati sulla base dei valori individuati per aree omogenee da parte della giunta comunale.

3. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992 per l'individuazione della base imponibile dell'ICI e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360, n. 5, c.p.c.

In primo luogo, va respinta l'eccezione della parte controricorrente, la quale sostiene che il motivo in questione sarebbe inammissibile nella parte in cui fa riferimento all'articolo 360, n. 5, c.p.c., perché questa disposizione non sarebbe applicabile in un caso di cd. doppia conforme, ossia ove la decisione di secondo grado sia fondata, come nella specie, sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto, poste a base della decisione impugnata.

Peraltro, per costante giurisprudenza, la previsione di inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'articolo 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado", non si applica, agli effetti dell'articolo 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione della quale sia stata

richiesta la notificazione anteriormente all'11 settembre 2012 (Cass., Sez. 5, n. 11439 dell'11 maggio 2018).

Nella presente controversia, risulta dalla sentenza impugnata e l'appello sia stato presentato il 9 febbraio 2012, con conseguente rigetto dell'eccezione.

Il motivo risulta infondato con riguardo alla dedotta violazione dell'articolo 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, che, secondo i ricorrenti, sussisterebbe perché il giudice di appello avrebbe omesso di valutare se il Comune controricorrente avesse correttamente applicato i criteri indicati in tale disposizione.

Infatti, la CTR ha fondato la propria decisione sulla circostanza che gli avvisi di accertamento erano fondati sui valori individuati per aree omogenee dalla Giunta comunale, i quali assumevano un rilievo almeno presuntivo, e sul fatto che gli stessi contribuenti avevano dichiarato nel 2007 un valore molto superiore a quello dagli stessi utilizzato come riferimento al fine del pagamento dell'imposta.

Per costante giurisprudenza, in tema di imposta comunale sugli immobili, è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli articoli 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, e 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Cass., Sez. 6-5, n. 15312 del 12 giugno 2018).

Peraltro, merita accoglimento il motivo proposto dai ricorrenti ex articolo 360, n. 5, c.p.c.

Infatti, l'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'articolo 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).

Nella specie, i contribuenti hanno indicato nel loro ricorso, diversamente da ciò che sostiene la CTR, una serie di circostanze, risultanti da documenti (correttamente menzionati ai fini della valutazione di specificità del motivo), nessuna delle quali è stata presa in considerazione dal giudice di appello.

Al riguardo, si osserva che, benché i citati valori indicati dalla Giunta comunale siano assistiti, come detto, da una forza presuntiva, qualora il contribuente menzioni elementi da lui ritenuti

idonei a superare tale forza è onere del giudice tributario prendere posizione sul punto, in maniera esplicita od implicita.

Nella presente controversia, la CTR, invece, ha del tutto ignorato le circostanze dedotte dai ricorrenti.

In particolare, essi avevano posto a fondamento della loro contestazione:

- dei documenti di potenziali acquirenti (le missive della E. srl dell'Avv. S.), i quali avevano ritenuto eccessivo un importo di euro 20/mq;

- la collocazione dell'area interessata in zona non centrale; - il fatto che la zona nella quale era possibile effettivamente edificare fabbricati destinati alla vendita era pari a mq 40.627 e, dunque, era inferiore a quella formalmente oggetto di lottizzazione;

- l'obbligo assunto dai medesimi ricorrenti di predisporre ingenti opere di lottizzazione, nonché di cedere al Comune delle aree a standards per complessivi mq 12.919,28 e di versare la somma complessiva di euro 118.484,80;

- l'esistenza di una depressione nella zona, con correlati necessari costi di rilivellamento stimati in euro 10 per mq;

- la presenza di una servitù di elettrodotto in favore dell'Enel, con connessi oneri di interramento delle linee;

- la notevole estensione dell'area che, unita al tasso di crescita del Comune interessato e di quelli limitrofi, rendeva difficile l'assorbimento per il mercato delle unità abitative edificate, come evidenziato dal parere della Provincia di Mantova del maggio 2003;

- i tempi di inizio dei lavori edilizi.

Non esclude la necessità di esaminare tali elementi il fatto che la CTR abbia dato peso alla valutazione dell'area degli stessi contribuenti, ben superiore a quella da essi posta alla base dei loro pagamenti, trattandosi di importo che, in realtà, era comunque inferiore a quello su cui erano fondati gli avvisi di accertamento e che, dunque, avrebbe dovuto indurre a meglio accertare le caratteristiche della zona.

L'omessa valutazione delle circostanze menzionate, le quali, almeno nel loro insieme, ben avrebbero potuto assumere un rilievo decisivo per la decisione della causa, comporta l'accoglimento del motivo ex articolo 360, n. 5, c.p.c.

4. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano, con riferimento a tutti gli avvisi di accertamento, la violazione degli articoli 59, d.lgs. n. 446 del 1997, 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992 e 7 della legge n. 212 del 2000, poiché le tabelle predisposte dal Comune controricorrente per stabilire il valore delle aree in questione non sarebbero state allegate a detti avvisi o negli stessi richiamate e, comunque, non sarebbero state a loro volta motivate.

La CTR avrebbe, poi, errato nel ritenere che il riferimento alle citate tabelle esonerasse il Comune dall'obbligo di giustificare il proprio intervento in rettifica.

Le doglianze concernenti le tabelle sono inammissibili, non risultando né dalla sentenza impugnata né dal ricorso che siano stato sollevate nei due precedenti gradi di giudizio.

Inoltre, i contribuenti non hanno neppure riportato il contenuto degli avvisi de quibus, né hanno precisato se vi fossero altri elementi sui quali era stata fondata la loro emissione, così precludendo al Collegio ogni valutazione della sufficienza della loro motivazione.

La questione concernente il valore probatorio delle medesime tabelle è, invece, infondata.

Infatti, la delibera prevista dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con la quale il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, è fonte di presunzioni hominis (Cass., Sez. 5, n. 11643 del 3 maggio 2019) e, dunque, ben può costituire di per sé fondamento dell'accertamento in rettifica della P.A.

5. Con il sesto motivo i contribuenti si dolgono, con riguardo a tutti gli avvisi di accertamento, dell'omesso esame di fatti decisivi.

Tale doglianza è da considerare assorbita dall'esame del quarto motivo, del quale condivide sostanzialmente il medesimo contenuto.

6. Il ricorso va, quindi, accolto, limitatamente al quarto motivo nei termini di cui in motivazione, respinti il primo, il secondo ed il terzo, in parte inammissibile e per il resto infondato, il quinto ed assorbito il sesto.

Ne consegue la cassazione della sentenza, con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinché decida la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso limitatamente al quarto motivo, nei termini di cui in motivazione, respinti il primo, il secondo ed il terzo, in parte inammissibile e per il resto infondato i il quinto ed assorbito il sesto; cassa la sentenza con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinché decida la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, l'8 novembre 2019.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza